Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980.

Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a partire dal 16 settembre prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Decreta:

La supplenza prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato a partire dal 16 settembre 1980 fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA

(8622)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. 549.

Approvazione dello statuto dell'Università statale della Tuscia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva della Università statale della Tuscia; e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università statale della Tuscia, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1980
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 380

STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DELLA TUSCIA

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i due corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali.

Art. 2.

I corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 122, saranno istituiti nell'ambito delle rispettive facoltà secondo le modalità previste dall'ordinamento generale universitario.

Art. 3.

Le facoltà si articolano in istituti policattedra. Settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, potranno essere organizzati in istituti policattedra o in dipartimenti, in conformità con l'ordinamento generale universitario.

Art. 4.

L'Università, all'apertura delle iscrizioni, anche al fine di orientare le scelte degli interessati, rende pubblici i dati relativi alla capienza sia delle aule che dei laboratori di ricerca e delle biblioteche.

Art. 5.

L'Università può istituire scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonchè scuole dirette a fini speciali, anche contraendo convenzioni con enti pubblici e privati nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 6.

L'Università favorirà accordi fra la regione Lazio ed altre regioni per la creazione in Viterbo di adeguate strutture per accogliere studenti provenienti dalle regioni medesime.

Art. 7.

L'Università è dotata dei seguenti servizi comuni:

1) centro di microscopia elettronica;
2) laboratorio linguistico audiovisivo;
3) laboratorio fotogrammetrico.

L'Università è dotata, altresì, dei seguenti laboratori e centri di ricerca della facoltà di agraria di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

1) azienda agraria sperimentale;
2) azienda forestale sperimentale.

Art. 8.

Le norme di gestione e di fuzionamento degli istituti policattedra e dei servizi comuni saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore, sentiti gli organi accademici.

PARTE II
ORDINAMENTO DIDATTICO
FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 9.

La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie e in scienze forestali.

Art. 10.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'ammissione ai diversi anni di corso degli studenti forniti di altra laurea o provenienti da altre facoltà, il consiglio di facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e gli insegnamenti che debbono seguire e di cui dovranno superare l'esame.

Art. 11.

La facoltà di agraria è dotata di propria biblioteca.

Il funzionamento della biblioteca è regolamentato da apposite norme deliberate dalla facoltà. Ad essa è assegnata dal consiglio di amministrazione dell'Università una congrua dotazione finanziaria annuale.

Laurea in scienze agrarie

Art. 12.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni:

Insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1) botanica generale;
2) botanica sistematica;
3) zoologia generale;
4) entomologia agraria;
5) anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6) zoognostica;
7) mineralogia e geologia;
8) chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica;
9) chimica inorganica;
10) matematica;
11) fisica;
12) principi di economia politica e di statistica.

Insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1) patologia vegetale;
2) chimica agraria (biennale);
3) agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
4) coltivazioni arboree;
5) zootecnica generale;
6) zootecnica speciale;
7) economia e politica agraria (biennale);
8) estimo rurale e contabilità;
9) microbiologia agraria e tecnica;
10) topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11) meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12) idraulica agraria con applicazioni di disegno;
13) industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:

1) acarologia agraria (semestrale);
2) acquacoltura;
3) agricoltura tropicale e subtropicale;
4) alimentazione del bestiame e tecnica mangimistica;
5) allevamento avi-faunistico (semestrale);
6) alpicoltura;
7) approvvigionamento energetico in agricoltura;
8) approvvigionamento idrico per l'agricoltura (semestrale);
9) assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
10) avicoltura e coniglicoltura (semestrale);
11) bachicoltura e apicoltura (semestrale);
12) biochimica vegetale;
13) biofertilizzazione (semestrale);
14) cartografia agraria (semestrale);

15) cerealicoltura e colture industriali di pieno campo;
16) chimica delle acque di irrigazione;
17) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
18) chimica della fertilizzazione;
19) chimica e merceologia degli alimenti;
20) controllo genetico della produzione sementiera;
21) cooperazione agricola (semestrale);
22) diritto agrario;
23) ecofisiologia vegetale;
24) ecologia agraria;
25) economia della commercializzazione dei prodotti agricoli (semestrale);
26) edilizia agraria (semestrale);
27) entomologia ortofrutticola (semestrale);
28) fisica del terreno agrario (semestrale);
29) fisiologia vegetale;
30) fisiopatologia vegetale (semestrale);
31) fitofarmaci (semestrale);
32) fitoiatria;
33) floricoltura industriale;
34) fotosintesi microbica (semestrale);
35) frutticoltura industriale (semestrale);
36) genetica agraria;
37) geopedologia;
38) giardini e tappeti erbosi (semestrale);
39) igiene zootecnica (semestrale);
40) legislazione agraria (semestrale);
41) legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (semestrale);
42) lotta biologica integrata;
43) macchine agricole (semestrale);
44) macchine ed automazione irrigua (semestrale);
45) meteorologia e climatologia agraria (semestrale);
46) metodologia statistica in agricoltura (semestrale);
47) micologia;
48) micotossicologia (semestrale);
49) microbiologia degli alimenti;
50) microbiologia del terreno;
51) microbiologia enologica (semestrale);
52) microbiologia industriale;
53) microbiologia lattiero-casearia;
54) miglioramento genetico delle piante agrarie;
55) mutagenesi e differenziamento nelle piante (semestrale);
56) nematologia agraria (semestrale);
57) olivicoltura;
58) ordinamento e gestione dell'azienda agraria;
59) orticoltura e floricoltura (semestrale);
60) orticoltura industriale da pieno campo;
61) ovinicoltura;
62) parassitologia animale dei vegetali e delle derrate;
63) patologia delle sementi (semestrale);
64) pianificazione ed organizzazione del territorio in rapporto all'agricoltura (semestrale);
65) pomologia (semestrale);
66) produzione e controllo delle sementi (semestrale);
67) produzioni foraggere;
68) regolatori di crescita nelle piante (semestrale);
69) residui ed additivi alimentari (semestrale);
70) risorse genetiche vegetali;
71) selvicoltura;
72) sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;
73) storia dell'agricoltura (semestrale);
74) tecnica degli impianti irrigui (semestrale);
75) tecnica dei frangiventi (semestrale);
76) tecnica del diserbo chimico (semestrale);
77) tecnica della conservazione dei prodotti agrari (semestrale);
78) tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
79) tecnica della meccanizzazione agricola;
80) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
81) tecnica delle colture protette;
82) tecnica della fertilizzazione (semestrale);
83) tecnica vivaistica (semestrale);
84) tecnologie alimentari;
85) tecnologie degli oli, grassi e derivati (semestrale);
86) tecnologia delle bevande alcooliche (semestrale);
87) urbanistica rurale (semestrale);
88) utilizzazione dei sottoprodotti delle industrie agrarie alimentari;
89) virologia vegetale;
90) viticoltura;
91) zooeconomia (semestrale).

Art. 13.

L'insegnamento biennale di agronomia generale e coltivazioni erbacee comporta due distinti esami annuali, uno di agronomia generale e uno di coltivazioni erbacee. L'insegnamento biennale di chimica agraria comporta due distinti esami annuali, uno di chimica agraria I e uno di chimica agraria II. L'insegnamento biennale di economia e politica agraria comporta due distinti esami annuali, uno di economia e politica agraria I e uno di economia e politica agraria II.

Art. 14.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Gli insegnamenti semestrali di bachicoltura e apicoltura e di avicoltura e coniglicoltura possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).

Agli effetti degli esami sono da considerare materie propedeutiche:

1) botanica generale rispetto alla botanica sistematica;
2) zoologia generale rispetto a entomologia agraria;
3) anatomia e fisiologia degli animali domestici rispetto a zoognostica;
4) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica rispetto a chimica organica;
5) matematica rispetto a fisica;
6) zootecnica generale rispetto a zootecnica speciale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre (a sua scelta) dei complementari, se a corso annuale; o almeno in quattro, se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione originale scritta su un tema scelto dal candidato in accordo con il professore della disciplina;

b) nello svolgimento di una tesina orale in una disciplina diversa da quella che ha formato oggetto della dissertazione scritta e di cui il candidato abbia superato l'esame.

Art. 16.

La facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle singole discipline.

Art. 17.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche e scritte. Il voto è però complessivo.

Art. 18.

Gli istituti policattedra della facoltà di agraria, corso di laurea in scienze agrarie, con gli insegnamenti afferenti a ciascuno di essi, sono i seguenti:

1) *Biologia agraria*, cui fanno capo gli insegnamenti di: botanica generale; botanica sistematica; zoologia generale; fisiologia vegetale; ecofisiologia vegetale; genetica agraria; miglioramento genetico delle piante agrarie; mutagenesi e differenziamento nelle piante; regolatori di crescita nelle piante; fotosintesi microbica; risorse genetiche vegetali; controllo genetico della produzione sementiera.

2) *Agrotecnica*, cui fanno capo gli insegnamenti di: agronomia generale e coltivazioni erbacee; ecologia agraria; alpicoltura; agricoltura tropicale e subtropicale; tecnica del diserbo chimico; tecnica della fertilizzazione; biofertilizzazione; cerealicoltura e colture industriali di pieno campo; produzioni foraggere; produzione e controllo delle sementi; meteorologia e climatologia agraria; fisica del terreno agrario; metodologia e statistica in agricoltura.

3) *Zootecnica*, cui fanno capo gli insegnamenti di: anatomia e fisiologia degli animali domestici; zoognostica; zootecnica generale; zootecnica speciale; igiene zootecnica; alimentazione del bestiame e tecnica mangimistica; ovinicoltura; avicoltura e coniglicoltura; acquacoltura; allevamento avi-faunistico.

4) *Chimica agraria,* cui fanno capo gli insegnamenti di: chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica; chimica organica; chimica agraria; biochimica vegetale; mineralogia e geologia; geopedologia; chimica della fertilizzazione; chimica delle acque di irrigazione; chimica e merceologia degli alimenti.

5) *Ortofloarboricoltura,* cui fanno capo gli insegnamenti di: coltivazioni arboree; orticoltura e floricoltura; frutticoltura industriale, orticoltura industriale da pieno campo; floricoltura industriale; viticoltura; olivicoltura; selvicoltura; tecnica vivaistica; tecnica delle colture protette; giardini e tappeti erbosi; pomologia; tecnica dei frangiventi.

6) *Difesa delle piante,* cui fanno capo gli insegnamenti di: patologia vegetale; entomologia agraria; virologia vegetale; micologia; fisiopatologia vegetale; fitoiatria; fitofarmaci; patologia delle sementi; entomologia ortofrutticola; parassitologia animale dei vegetali e delle derrate; nematologia agraria; acarologia agraria; lotta biologica integrata; bachicoltura e apicoltura.

7) *Microbiologia e tecnologie agrarie,* cui fanno capo gli insegnamenti di: microbiologia agraria e tecnica; microbiologia del terreno; microbiologia lattiero-casearia; microbiologia enologica; chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; microbiologia industriale; microbiologia degli alimenti; micotossicologia; industrie agrarie-enologia, caseificio, oleificio; tecnica della conservazione dei prodotti agrari; tecnologie degli olii, grassi e derivati; tecnologie alimentari; tecnica delle applicazioni frigorifere; tecnica delle bevande alcooliche; residui ed additivi alimentari; utilizzazione dei sottoprodotti delle industrie agrarie alimentari.

8) *Genio rurale,* cui fanno capo gli insegnamenti di: matematica; fisica; meccanica agraria con applicazioni di disegno; idraulica agraria con applicazioni di disegno; topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica); macchine agricole; approvvigionamento idrico per l'agricoltura; approvvigionamento energetico in agricoltura; tecnica della meccanizzazione agricola; sistemazioni idrauliche e difesa del suolo; tecnica degli impianti irrigui; urbanistica rurale; cartografia agraria; edilizia agraria; macchine e automazione irrigua.

9) *Economia agraria,* cui fanno capo gli insegnamenti di: economia e politica agraria; estimo rurale e contabilità; principi di economia politica e statistica; diritto agrario; ordinamento e gestione dell'azienda agraria; assistenza, consulenza e divulgazione agricola; cooperazione agricola; zooeconomia; economia della commercializzazione dei prodotti agricoli; pianificazione ed organizzazione del territorio in rapporto all'agricoltura; legislazione agraria; legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario; storia dell'agricoltura.

Art. 19.

L'azienda agraria sperimentale, che deve adempiere ai compiti istituzionali della didattica e della ricerca, è diretta da un professore ordinario o straordinario designato dalla facoltà. La organizzazione, la strutturazione e l'attività dell'azienda sono regolamentate da apposite norme deliberate dalla facoltà.

Laurea in scienze forestali

Art. 20.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
3) assestamento forestale;
4) botanica forestale;
*5) botanica generale;
*6) botanica sistematica;
7) chimica forestale;
*8) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
*9) chimica organica;
10) costruzioni forestali (semestrale);
11) dendrometria (semestrale);
12) economia ed estimo forestale;
*13) fisica;
14) industrie chimico-forestali (semestrale);
15) legislazione forestale;
*16) matematica;
17) mineralogia e geologia;
18) patologia vegetale e forestale;
*19) principi di economia politica e di statistica;
20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
21) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
22) sistemazioni idraulico-forestali;
23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
24) topografia;
25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
*26) zoologia generale.

Insegnamenti complementari:

1) agronomia montana;
2) allevamenti minori in zone montane (semestrale);
3) alterazione del legname (semestrale);
4) conservazione della natura e delle sue risorse;
5) difesa dagli inquinamenti (semestrale);
6) ecologia forestale;
7) ecologia zootecnica;
8) economia di mercato dei prodotti forestali;
9) elementi di idraulica e di idrologia;
10) fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
11) geologia applicata;
12) idrologia forestale;
13) meccanizzazione forestale;
14) microbiologia forestale;
15) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
16) pedologia forestale;
17) pianificazione ecologica del territorio;
18) protezione dagli incendi boschivi (semestrale);
19) protezione della natura e riassetto del paesaggio;
20) selvicoltura industriale ed alberature;
21) tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale);
22) tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio;
23) utilizzazione chimica della biomassa forestale;
24) vivaistica forestale e rimboschimento;
25) zoologia venatoria.

Le materie contrassegnate con asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Sono inoltre considerati complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie.

Art. 21.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono completati come corso annuale.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione originale scritta su un tema scelto dal candidato su un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà;

b) nello svolgimento di una tesina orale in una disciplina diversa da quella che ha formato oggetto della dissertazione scritta e di cui il candidato abbia superato l'esame.

Art. 23.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici, integrati da visite ed esercitazioni in foresta. La facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali.

Art. 24.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Art. 25.

L'azienda forestale sperimentale, che deve adempiere ai compiti istituzionali della didattica e della ricerca, è diretta da un professore ordinario o straordinario designato dalla facoltà. La organizzazione, la strutturazione e l'attività dell'azienda sono regolate da apposite norme deliberate dalla facoltà.

Art. 26.

Gli istituti policattedra della facoltà di agraria, corso di laurea in scienze forestali, comprendenti insegnamenti a carattere professionale sono due: 1) biologico-selvicolturale; 2) tecnologico-ingegneristico.

Art. 27.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa contenuta nell'ordinamento didattico nazionale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 550.

Soppressione della parrocchia di S. Lorenzo e devoluzione del patrimonio alla parrocchia di S. Giovanni Battista, entrambe in Urbino.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Urbino 30 giugno 1978, relativo: *a)* alla soppressione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Solfinelli del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), e all'annessione del territorio in parte alla parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne, e in parte alla parrocchia di S. Barbara, in Campitelli, sempre del comune di Urbino; *b)* alla devoluzione del patrimonio del soppresso beneficio alla parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne del comune di Urbino; viene, pertanto, revocato il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, n. 43, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Solfinelli del comune di Urbino, di S. Giovanni Battista, in località Pieve di Canne, e di S. Apollinare, in località Girifalco, entrambe dello stesso comune, già unite con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, n. 1192. La parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pieve di Canne, viene, altresì, autorizzata ad accettare il patrimonio del soppresso beneficio, descritto nella perizia giurata 27 febbraio 1976 del geometra Amato Benedetti e valutato in L. 15.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro, con l'obbligo di vendere il patrimonio immobiliare, destinando parte del ricavato alla ristrutturazione della casa canonica della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Camillo de Lellis, in Manfredonia.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Manfredonia 1° giugno 1976, integrato con decreto 11 luglio 1979 e con due dichiarazioni datate 26 giugno 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Camillo de Lellis, in Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 552.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione di confini tra la diocesi di Arezzo e l'archidiocesi di Siena.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 21 novembre 1978, n. 591/78, relativo alla separazione dalla diocesi di Arezzo ed all'annessione all'archidiocesi di Siena dei territori delle parrocchie di S. Ansano a Dofana e S. Maria a Montaperti, entrambe in Castelnuovo Berardegna (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 553.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola e S. Eustachio, in Gioi.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 12 maggio 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola e di S. Eustachio, entrambe in Gioi (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 84

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta D.T.F. cuscinetti a sfere, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di cuscinetti a sfere, di origine Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Polonia, Romania, Repubblica democratica tedesca e provenienza Olanda, la ditta D.F.T. cuscinetti a sfere, via Anacreonte, 7, Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Hfl. 56.950 di cui al mod. *B*-Import n. 6529095 rilasciato dalla Banca popolare di Milano in data 25 novembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 28 luglio 1978 con un ritardo, quindi di giorni centocinquantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/09287 del 18 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta istante ha effettuato il pagamento anticipato in parola senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale che invece ha richiesto solo successivamente, causando quindi il ritardo nello sdoganamento sopracitato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 14 settembre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta D.T.F. cuscinetti a sfere, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, nella misura del 5% di Hfl. 56.950 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

(7359) p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuovo pignone S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di membrane di pelle (v.d. 42.04/820), di origine e provenienza Gran Bretagna, la ditta Nuovo pignone S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di lire sterline 9.652,50 di cui al mod. *B*-Import n. 3941165 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 11 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 18 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di giorni sette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301300 del 4 luglio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento della operazione addebitandolo a ritardi nella consegna della merce da parte del fornitore estero, come quanto dichiarato alla banca fidejubente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 16 gennaio 1979 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce era giacente allo stato estero presso la dogana di Milano sin dal 22 agosto 1974 e quindi, ampiamente, entro i termini.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuovo pignone S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di Lgs. 9.652,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7358)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina utensile, di origine e provenienza Gran Bretagna, la ditta Locat S.p.a. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 6.094,10 di cui al mod. *B*-Import n. 4884999 rilasciato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 26 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 27 novembre 1975 con un ritardo quindi di mesi cinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 815815 del 14 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata, con lettera del 16 gennaio 1976 diretta alla Banca fidejubente, ha indicato come causa del mancato adempimento nei termini un ritardo nella consegna della macchina da parte del fornitore estero, ma che, richiesta da Cambital di documentare la circostanza, ha fornito soltanto copia della corrispondenza intercorsa con la società italiana destinataria della macchina, da cui si rileva, invece, che il ritardo è conseguenza delle ulteriori trattative intercorse tra essa stessa e quest'ultima;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locat S.p.a. di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nella misura del 5% di Lgs. 6.094,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l., in Zingonia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di gomma naturale (v.d. 40.01), di origine e provenienza

Ceylon, la ditta Baby gomma S.r.l. di Zingonia (Bergamo), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 13.221,46 di cui al mod. *B*-Import n. 5987179 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo il 12 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 7 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ottantotto rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121834 del 13 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dall'operatore italiano per giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione sono di natura strettamente commerciale, perché determinate da difficoltà di ordine finanziario, per le restrizioni dei fidi bancari e da eccedenza di materia prima;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza senza data, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l., mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo, nella misura del 5% di Lgs. 13.221,46 di cui al mod. *B*-Import soprandicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7343)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio F.lli Beretta S.p.a., in Barzano Brianza.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 1.003 sacchi di carne bovina disossata e congelata, di origine e provenienza Argentina, la ditta Salumificio F.lli Beretta di Barzano Brianza ha effettuato un pagamento anticipato di $ 41.500 di cui al mod. *B*-Import n. 5241100 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 6 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Milano il 13 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni sette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 240765 del 29 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi adotti dall'operatore per giustificare il ritardo nello sdoganamento della merce sarebbero stati determinati da ritardi postali;

Considerato che tali fatti non sono stati documentati e pertanto non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio F.lli Beretta, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5% di $ 41.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7344)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soca, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 50.000 di carne congelata (v.d. 02.01), di origine e provenienza Brasile, la ditta Soca di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 52.500 di cui al modello *B*-Import n. 5933441 rilasciato dal Credito italiano, sede di Roma, in data 4 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Alessandria nei termini per merce del valore di $ USA 38.238,90 ed il 4 agosto 1977, limitatamente a $ USA 14.003,85, con ritardo, quindi, di giorni trentuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre la differenza pari a $ USA 257,25 è conseguenza di calo peso naturale;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706708 dell'8 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la mancata nazionalizzazione nei termini dell'impegno di merce per il valore di $ USA 14.003,85 è stata determinata dalla ritardata concessione del certificato d'importazione;

Considerato che tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soca di Roma, mediante fidejussione del Credito italiano di Roma, nella misura del 5% di $ USA 14.003,85 parte del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7342)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cotone greggio (v.d. 55.09), di origine e provenienza Thailandia, la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 41.000 di cui al mod. *B*-Import n. 6096293 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 19 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 26 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni nove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490336 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti dalla ditta interessata e cioè il tardivo arrivo allo spedizioniere dei documenti relativi allo sdoganamento della merce a causa di disguidi postali ed il concomitante periodo di ferie, sono motivi non esimenti;

Considerato pertanto che tali fatti, così come risultanti dalla documentazione allegata alla istanza di liberazione della fidejussione presentata, per conto della interessata, dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di $ 41.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione del suddetto istituto in data 26 marzo 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 20, lettera *e*), e 23, lettera *c*), dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Art. 8. — Il Consorzio provvede alle operazioni:

a) col capitale;

b) col ricavato del collocamento di buoni fruttiferi e di obbligazioni;

c) con anticipazioni dello Stato e delle regioni, nonché con anticipazioni, anche in conto corrente, della Cassa per il Mezzogiorno;

d) col ricavato di prestiti e finanziamenti ottenuti da organismi ed enti europei ed internazionali per iniziative da questi disposte a favore del settore agricolo;

e) con sovvenzioni ricevute dagli enti partecipanti e non partecipanti per fronteggiare le esigenze derivanti dalle somministrazioni in conto nel periodo di preammortamento dei mutui.

Art. 20. — (*Omissis*).

Il direttore generale:

(*Omissis*);

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col capo del servizio ragioneria e affari finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze, eccettuate quelle relative alle rate di mutuo che saranno firmate, congiuntamente, dal cassiere e dal capo del servizio ragioneria e affari finanziari; delibera sulle operazioni, demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

(*Omissis*).

Art. 23. — Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:

(*Omissis*);

c) per un'altra quota non superiore al 15 % a disposizione del consiglio di amministrazione per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola nazionale, per la promozione e lo sviluppo dell'attività del Consorzio, nonché per premi ed opere di assistenza al personale, ivi compresa la concessione di piccoli prestiti e di mutui per acquisto o costruzione di abitazione nell'ambito di apposita normativa deliberata dal consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7565)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., in Vicenza, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° agosto 1980 e pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, dell'8 agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la « Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a. », con sede legale in Vicenza, quale società collegata al « Cotonificio Rossi S.p.a. » di Vicenza, posto in amministrazione straordinaria con decreto 14 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1980;

Visti i propri decreti in data 29 marzo 1980 e 18 aprile 1980, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1980 e n. 110 del 22 aprile 1980, con cui, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi S.p.a. »;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento di cui al citato art. 3, primo comma, con il « Cotonificio Rossi S.p.a. » della Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a. deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi S.p.a. », istituito con decreto 29 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1980, integrato dal decreto in data 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, è preposto con le stesse funzioni alla procedura di amministrazione straordinaria della « Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a. » citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.250 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° aprile 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 18 settembre 1979, emanato in attuazione della citata legge n. 843, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1979 rimborsabili il 1° ottobre 1981, per nominali lire 1.250 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito nella misura del 6,15% semestrale il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse stesso, ne fissa la misura relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° aprile 1980, e prevede che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1979, è pari al 7,3974%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,40%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6, in data 15 settembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.250 miliardi, è determinato nella misura del 7,40% relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° aprile 1981.

La spesa complessiva di L. 92.500.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8568)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° aprile 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 18 settembre 1979, emanato in attuazione della citata legge n. 843, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1979 rimborsabili il 1° ottobre 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito nella misura del 6,15% semestrale il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse stesso, ne fissa la misura relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° aprile 1980, e prevede che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale 15 settembre 1979, è pari al 7,3974%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° aprile 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,40%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5, in data 15 settembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,40% relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° aprile 1981.

La spesa complessiva di L. 111.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della SIOG - Società italiana oleodotti di Gaeta S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 agosto 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la SIOG - Società italiana oleodotti di Gaeta S.p.a., con sede in Gaeta, località Casalarga, quale società collegata alla Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a. di Milazzo, posta in amministrazione straordinaria con decreto 12 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1980, modificato con decreto 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a. della SIOG - Società italiana oleodotti di Gaeta S.p.a., deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a., istituito con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, è preposto, con le stesse funzioni, alla procedura di amministrazione straordinaria della SIOG - Società italiana oleodotti di Gaeta S.p.a., citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(8571)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1954/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1980 per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1955/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1980 per il ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1956/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1980 per il ferro-cromo contenente in peso le 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1957/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1980 per il ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1958/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1959/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1960/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1961/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1962/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1542/79.

Regolamento (CEE) n. 1963/80 della commissione, del 24 luglio 1980, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1271/78, (CEE) n. 2935/79, (CEE) n. 2936/79 e (CEE) n. 2937/79, intesi ad ampliare il mercato lattiero-caseario.

Regolamento (CEE) n. 1964/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1965/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa definitivamente l'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali fissato provvisoriamente per il mese di luglio 1980.

Regolamento (CEE) n. 1966/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1967/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1819/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 179 del 14 luglio 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1910/80 della commissione, del 16 luglio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 185 del 18 luglio 1980.

Pubblicati nel n. L 191 *del* 25 *luglio* 1980.

(185/C)

Regolamento (CEE) n. 1968/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante modifica degli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1582/79, per quanto riguarda la denominazione delle sementi di talune specie.

Regolamento (CEE) n. 1969/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1674/72, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1971/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che fissa per la campagna 1980/1981 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 1972/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1973/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1974/80 della commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1975/80 della commissione, del 25 luglio 1980, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1976/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Regolamento (CEE) n. 1977/80 della commissione, del 25 luglio 1980, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1799/76, che reca modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 1978/80 della commissione, del 25 luglio 1980, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980.

Regolamento (CEE) n. 1979/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1980/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che abroga il regolamento (CEE) n. 1929/80 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1981/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1982/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1983/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1984/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1985/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1986/80 della commissione, del 25 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 26 *luglio* 1980.

(186/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rosolina

Con decreto 12 giugno 1980, n. 836, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Rosolina (Rovigo) segnato nel nuovo catasto territoriale del comune medesimo al foglio n. 12 mappali 309½ ora 433 (mq. 265); 281½ ora 434 (mq. 53) della superficie complessiva di mq. 318 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 luglio 1979 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(8339)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di croce al merito di guerra

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, il sottonotato nominativo è incorso, a decorrere dal 25 novembre 1976, nella perdita «de jure» delle croci al merito di guerra di cui era insignito, conferitegli dal IX C.M.T. di Bari in data 31 maggio 1953 (brevetti numeri 13724, 13725): Rex Arcangelo Michele, nato a Triggiano (Bari) il 2 gennaio 1915. Distretto militare di Bari - ex carabiniere.

(8577)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.R.T. - Cooperativa elettricisti radiotecnici Torino», in Torino.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1980 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.R.T. - Cooperativa elettricisti radiotecnici Torino», in Torino, composto dai signori:

Presidente:

Ferraro dott. Renato.

Membri:

Mo Mario;
Menegatti Oscar.

(8550)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1980 concernente l'individuazione delle spese di esercizio e determinazione delle modalità e delle procedure per l'applicazione della legge 13 luglio 1980, n. 389, sull'intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze di alcune società autostradali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1980, dove è scritto: «... alla estinzione dei debiti di cui al *precedente comma* ...», leggasi: «... alla estinzione dei debiti di cui al *primo comma* ...».

(8434)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1980 al 30 giugno 1980

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Dox-Al Italia S.p.a.	Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2	Specialità medicinali	D.M. 4 aprile 1980, n. 6006	—
Laboratorio chimico farmaceutico «A. Sella» S.r.l.	Schio (Vicenza), via Vicenza, 2	Specialità medicinali chimiche	D.M. 4 aprile 1980, n. 6009	Modifica ragione sociale
Boehringer Biochemia Robin S.p.a.	Monza (Milano), via della Libertà km 0,750	Specialità medicinali	D.M. 12 giugno 1980, numero 6016	Trasferimento autorizzazione

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	*Note*
Galter farmaceutici & C. S.a.s.	Roma, via Tiburtina, 1010	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 4 aprile 1980, n. 6010	—
Istituto fitoterapico italiano S.p.a.	Pisa, via Volturno, 58	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 12 giugno 1980, numero 6013	—

(8504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Medda Celestino, nato a Serramanna il 7 luglio 1949 . . . . punti 100 su 100
Conti Gianpiero Angelo, nato a Milano l'11 febbraio 1949 . . . . » 95 »
Marella Vito, nato a Catania il 22 dicembre 1948 . . . . » 95 »
Fasano Giulio, nato a Pozzuolo del Friuli il 20 settembre 1945 . . . . » 93 »
Brighi Sergio, nato a Monfalcone il 3 ottobre 1947 . . . » 92 »
Pagliarani Roberto, nato a Forlì il 14 gennaio 1947 . . . » 92 »
Richichi Matteo, nato a Viterbo il 3 febbraio 1947 . . . . . . » 90 »
Corgiolu Elio, nato a Jerzu il 18 luglio 1948 . . . . . . » 88 »
Cadeddu Luigi, nato ad Aritzo il 9 dicembre 1943 . . . . . . » 85 »
Scarnera Giovanni, nato a Taranto il 1° gennaio 1949 . . . » 85 »
Barzan Luigi, nato a Pordenone il 1° dicembre 1948 . . . . . . » 80 »
Pati Domenico, nato a Venezia il 23 maggio 1946 . . . . . . » 80 »
Rui Luigi, nato a Vittorio Veneto il 3 settembre 1948 . . . . » 80 »
Stefini Stefania, nata a Milano il 7 ottobre 1949 . . . . . » 80 »
Zocconi Elisabetta, nata a Trieste il 17 ottobre 1948 . . . . . » 80 »
Nobili Benedetti Francesco, nato a Roma il 6 ottobre 1935 . . . . » 78 »
Tormene Giorgio, nato a Mantova il 12 aprile 1945 . . . . . » 78 »
Dagna Guglielmo, nato a Novi Ligure il 23 gennaio 1948 . . . . . . » 77 »
Bernardi Giuseppe, nato a Vittorio Veneto l'8 maggio 1942 . . . . » 75 »
Bruno Luciano Raoul, nato ad Isernia il 28 ottobre 1949 . . . . . » 75 »
Diaferia Carlo, nato a Sassari il 2 agosto 1946 . . . . » 75 »
Dispenza Carlo, nato a Ventimiglia di Sicilia il 7 dicembre 1947 . . . » 75 »
Fanchini Giansandro, nato a Verbania il 1° gennaio 1948 . . . . . » 75 »
Grandini Mario, nato a Parabiago il 29 maggio 1943 . . . . . » 75 »
Mandich Tiziano, nato a Venezia il 30 marzo 1945 . . . . . . » 75 »
Napolitano Carmelo, nato a Napoli il 5 gennaio 1946 . . . . . » 75 »
Ortali Antonio, nato a Forlì il 29 gennaio 1939 . . . . » 75 »
Piluso Angelo, nato a Lago il 5 giugno 1948 punti 75 su 100
Pucci Vincenzo, nato a Napoli il 23 maggio 1948 . . . . » 75 »
Salomone Antonio, nato a Roma l'8 aprile 1946 . . . . » 75 »
Capasso Antonio, nato a S. Giorgio a Cremano il 4 febbraio 1944 . . . . . » 72 »
Cavaniglia Giancarlo, nato a Roma il 19 marzo 1949 . . . . » 72 »
Crapolicchio Giuseppe, nato ad Andria il 29 luglio 1948 . . . . » 70 »
Flamini Fabio, nato a Trieste il 2 maggio 1948 . . . . » 70 »
Giordano Carlo, nato a Savana il 17 novembre 1948 . . . . » 70 »
La Forgia Antonio, nato a Molfetta il 28 settembre 1947 . . . . » 70 »
Maccarrone Francesco, nato a Furci Siculo il 1° gennaio 1943 . . . . . . » 70 »
Napolitano Sergio, nato a Favara il 1° maggio 1948 . . . . » 70 »
Nuti Daniele, nato a Siena il 17 febbraio 1948 . . . . » 70 »
Piccini Amos, nato a Seggiano il 1° giugno 1948 . . . . » 70 »
Pusateri Massimo, nato a Palermo il 30 novembre 1947 . . . . » 70 »
Rossillo Vincenzo, nato a SS. Cosma e Damiano il 22 maggio 1948 . . . . . » 70 »
Stortini Giancarlo, nato a Macerata il 27 febbraio 1949 . . . . » 70 »
Zoia Armando, nato a Cavaglio d'Agogna il 20 maggio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8532)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 4 ottobre 1979 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione 1977;

Accertato che al n. 11 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Polvirenti Alfio, anzichè Pulvirenti Alfio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 11 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione 1977, approvata con decreto ministeriale 20 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 4 ottobre 1979 leggasi Pulvirenti Alfio anzichè Polvirenti Alfio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(8533)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 163 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 3 agosto 1941 anzichè 3 agosto 1944, relativa al dott. Antonio Saito;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 163 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980 leggasi 3 agosto 1944 anzichè 3 agosto 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1980

Il Ministro: Aniasi

(8534)

Rettifiche alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 95 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Cocciolillo Ornello anzichè Cocciolillo Ornella;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 95 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1980 leggasi Cocciolillo Ornella anzichè Cocciolillo Ornello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(8535)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 108 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Loscaro Franco anzichè Lascaro Franco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 108 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1980 leggasi Lascaro Franco anzichè Loscaro Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(8537)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione 1977;

Accertato che al n. 51 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Geruino Luigi anzichè Gervino Luigi;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 51 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione 1977, approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979 leggasi Gervino Luigi anzichè Geruino Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(8536)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 23 maggio 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione 1978;

Accertato che al n. 125 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Di Michele Luigi Italo anzichè Di Michele Michele Luigi Italo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 125 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 4 aprile 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 23 maggio 1980 leggasi Di Michele Michele Luigi Italo anzichè Di Michele Luigi Italo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: Aniasi

(8538)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione tecniche fotometriche).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione tecniche fotometriche), indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, avranno luogo nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1980, con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello, 16.

(8552)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(3073/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3054/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(3051/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia da assegnare alla sezione autonoma « centro per lo studio e la terapia della scoliosi »;
otto posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3052/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorso a due posti di primario di cardiologia da assegnare ai servizi di cardiologia per l'espletamento delle indagini strumentali.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario di cardiologia da assegnare ai servizi di cardiologia per l'espletamento delle indagini strumentali esistenti uno presso l'ospedale di Careggi e l'altro presso l'ospedale di S. Maria Annunziata, di cui, quello per il servizio di Careggi, a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(3116/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;
un posto di aiuto di cardiologia presso l'ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso dipendenti ospedali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3049/S)

OSPEDALE « MARIA PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e due posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di medicina;
due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(3053/S)

OSPEDALE « E. D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(3044/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

Concorso ad un posto di assistente fisiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cantù (Como).

(3045/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI VARALLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(3046/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3039/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(3050/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(3048/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3096/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(3047/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 7.

Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 27 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL CATASTO E TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI TECNICI ERARIALI DI TRENTO E DI BOLZANO E I RELATIVI UFFICI PERIFERICI.

Art. 1.
Istituzione del servizio regionale del catasto

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1978, n. 569 e al fine di provvedere al coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi al catasto e al libro fondiario, il servizio regionale del catasto fondiario ed edilizio urbano è strutturato in uffici centrali ed uffici periferici.

Gli uffici centrali, con sede in Trento, sono costituiti dalla direzione del catasto, la quale è posta alle dipendenze della giunta regionale e sovraintende alla formazione e conservazione del catasto fondiario ed edilizio urbano, coordinando l'attività degli uffici periferici; alla stessa spettano inoltre i compiti di direzione, di controllo e di ispezione degli uffici del catasto. Dalla direzione del catasto dipendono i servizi ispettivi provinciali con sede, rispettivamente, a Trento e a Bolzano.

Gli uffici periferici del catasto possono essere istituiti dalla giunta regionale nei comuni sede di ufficio tavolare ed hanno giurisdizione sui comuni catastali compresi nella competenza territoriale degli uffici tavolari medesimi sia per quanto attiene al catasto fondiario, sia per quanto attiene al catasto edilizio urbano.

Art. 2.
Riorganizzazione e coordinamento dei servizi

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge la direzione del catasto, in collaborazione con la direzione del libro fondiario, presenta alla giunta regionale un programma di riorganizzazione del servizio catastale e di coordinamento del servizio stesso con quello del libro fondiario.

Su tale programma, che dovrà altresì prevedere la semplificazione dei procedimenti, la formazione e qualificazione professionale del personale, l'organizzazione del servizio nel quadro della legislazione sull'ordinamento degli uffici regionali e la meccanizzazione del servizio medesimo, saranno sentite, da parte della giunta regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.
Dotazioni organiche

La dotazione organica del personale da assegnare ai servizi regionali del catasto è indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 4.
Rinvio ad altre norme

Al personale addetto al servizio del catasto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Art. 5.
Titoli di studio per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali

I titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tenici e catastali sono i seguenti:

personale direttivo:
diploma di laurea in ingegneria;

personale di concetto:
diploma di geometra;
diploma di perito industriale con specializzazione edile;
diploma di perito agrario;

personale esecutivo:
diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I relativi programmi d'esame saranno determinati con successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6.
Soppressione del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

E' soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, dalla stessa data, nel ruolo del personale dei servizi tecnici e catastali con la stessa qualifica ed anzianità già possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 7.
Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali

Il personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e presso i relativi uffici periferici può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il trasferimento nei ruoli regionali.

La giunta regionale, nei limiti del contingente di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569, provvede all'accoglimento delle domande di trasferimento riservando la precedenza al personale indicato nel decreto ministeriale 4 dicembre 1978.

Il personale trasferito viene inquadrato, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, nel ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali qualora provenga dai ruoli tecnici statali e nel corrispondente ruolo amministrativo o di ragioneria, eventualmente anche in soprannumero, qualora provenga dal ruolo amministrativo contabile statale.

Al personale medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente livello dell'organico regionale oltre agli eventuali assegni personali in godimento.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, fruisca dell'indennità prevista dall'art. 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, vengono attribuiti, nell'ambito del livello funzionale retributivo conferito ai sensi del precedente comma, aumenti biennali anche convenzionali o classi stipendiali nella misura necessaria a garantire l'importo percepito a titolo di detta indennità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui vengano attribuiti aumenti biennali convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato all'aumento biennale tabellare immediatamente inferiore agli aumenti convenzionali attribuiti.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, risulti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, viene conservata l'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge medesima nelle misure in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Integrazione dell'indennità di buonuscita

Al personale statale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti della presente legge si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'integrazione prevista dall'art. 18, lettera *B*), della soprarichiamata legge regionale n. 3 si tiene conto degli anni di servizio prestati presso la Regione, dei periodi di studio e servizio riscattati, nonchè del servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità della amministrazione di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Titolo II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 9.
Inquadramento di personale dirigenziale e di personale direttivo

La giunta regionale, qualora, per esigenze di funzionamento del servizio catastale, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di dirigenti statali, nonchè di personale statale appartenente alla carriera direttiva, in servizio negli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, può, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e con il consenso degli interessati, disporne, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili, l'immissione nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo statale e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 10.
Passaggio al livello superiore

Il personale statale trasferito nei ruoli regionali ai sensi del precedente art. 7, con qualifica di segretario principale o di coadiutore principale o equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza con decorrenza dal giorno del trasferimento, qualora lo stesso alla data del 1° gennaio 1978 avesse maturato un'anzianità effettiva di carriera di almeno tredici anni.

Ai fini di cui sopra al dipendente è attribuito nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello funzionale retributivo, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 11.
Inquadramento di personale di ruolo e non di ruolo e passaggio alle carriere superiori

Il personale regionale, che abbia superato il concorso per esame speciale — previsto dall'art 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del libro fondiario — per le carriere direttiva e di concetto del suppresso ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici, è inquadrato, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli e purchè abbia superato il corso di formazione e di istruzione sui servizi catastali espletato nell'anno 1979 a cura dell'amministrazione regionale, nelle corrispondenti carriere del ruolo dei servizi tecnici e catastali.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo dello Stato transitato nei ruoli regionali ai sensi del precedente art. 7 ed il personale di ruolo della Regione, ivi compreso il personale che abbia superato il concorso per esame speciale previsto dall'art. 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del libro fondiario o che comunque abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi del secondo comma di detto articolo, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, purchè risulti in possesso del relativo titolo di studio ed abbia superato il corso di formazione e di istruzione di cui al primo comma del presente articolo, nel ruolo dei servizi tecnici e catastali nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza.

L'inquadramento del personale di cui al primo e secondo comma avviene secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa all'esame finale del corso sopra richiamato.

Art. 12.
Inquadramento del personale statale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale assunto dallo Stato in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del catasto dipendenti dagli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, che abbia superato il corso regionale di formazione e di istruzione sui servizi catastali, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili e dopo gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti articoli, nel ruolo regionale dei servizi tecnici e catastali previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al concorso di cui al primo comma possono altresì partecipare coloro che abbiano superato il predetto corso di formazione e di istruzione e che nell'anno 1979 abbiano prestato servizio presso uno dei sopraindicati uffici catastali in virtù di assunzioni disposte in base ai sopracitati legge 1° giugno 1977, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Le materie d'esame e le modalità del suddetto concorso saranno stabiliti con successivo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione al concorso predetto e al successivo inquadramento in ruolo si prescinde dal possesso del requisito del limite massimo d'età normalmente previsto per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 13.
Assunzione di personale per i nuovi uffici periferici

Il reclutamento del personale da assegnare agli uffici periferici del servizio del catasto avviene gradualmente, per la parte eccedente i tre quarti della dotazione organica prevista dalla tabella *A* allegata alla presente legge, in relazione alla istituzione dei nuovi uffici periferici previsti dall'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 14.
Programma biennale di lavoro straordinario

Al fine di consentire l'evasione delle volture e delle altre pratiche pendenti presso gli uffici facenti parte del servizio del catasto viene predisposto un programma straordinario di lavoro da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Per l'attuazione di tale programma, che dovrà prevedere l'evasione del lavoro arretrato entro due anni dalla sua approvazione, la giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale interessato con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e comunque entro il limite massimo mensile di trenta ore per ogni impiegato.

Art. 15.
Inquadramento del vincitore del concorso ad ispettore superiore del libro fondiario

L'eventuale vincitore del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore superiore della ex carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto ai libri fondiari, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nella qualifica di direttore di sezione - settimo livello funzionale retributivo.

Art. 16.
Norma finanziaria

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 per le funzioni delegate in materia di catasto.

Art. 17.
Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 maggio 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

TABELLA A

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEL CATASTO

RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI E CATASTALI

Direzione del servizio del catasto

Qualifica	Numero posti
Personale dirigenziale:	
Dirigente generale	1
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	
Totale	3
Personale direttivo:	
Ingegnere capo aggiunto	1
Ingegnere superiore	1
Ingegnere	
Totale	2

Uffici periferici del servizio del catasto

Qualifica	Numero posti
Personale di concetto:	
Geometra capo	12
Geometra principale	51
Geometra	51
Totale	114
Personale esecutivo:	
Assistente superiore	20
Disegnatore superiore	
Assistente principale	90
Disegnatore principale	
Assistente	90
Disegnatore	
Totale	200

(6023)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 8.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO.

Art. 1.

Le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento di pensione, i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura concernenti il personale amministrativo della regione Trentino-Alto Adige si applicano al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Al personale camerale spetta l'indennità di fine servizio secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1973, n. 18.

Art. 3.

Sono approvate le dotazioni dei ruoli organici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano costituenti, rispettivamente, gli allegati *A* e *B* della presente legge.

Art. 4.

Il segretario generale è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario di qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

I compiti che le norme relative all'ordinamento del personale della regione Trentino-Alto Adige attribuiscono agli organi regionali sono esercitati dai corrispondenti organi camerali.

Art. 6.

Presso la giunta camerale è costituito il consiglio di amministrazione del personale, presieduto dal presidente della giunta medesima o da un componente della stessa da lui delegato, e composto:

1) dal segretario generale;

2) da tre dipendenti designati dalla giunta camerale;

3) da due rappresentanti del personale, eletti dal personale medesimo a scrutinio diretto e segreto.

Per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la composizione del consiglio di amministrazione del personale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. I due rappresentanti del personale devono comunque appartenere rispettivamente uno al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico tedesco.

Il consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio dalla giunta camerale.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate da uno dei membri di cui al punto 2).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente le attribuzioni del consiglio di amministrazione del personale sono esercitate dalla giunta camerale.

Art. 7.

All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della giunta camerale, la Commissione di disciplina.

Essa è composta da un membro della giunta con funzioni di presidente e da un dipendente con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione stessa è integrata di volta in volta da un rappresentante del personale, con qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti presso ciascuna camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.

Funge da segretario un funzionario designato dalla giunta camerale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei membri permanenti della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei membri permanenti della commissione o il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

Per i dipendenti con qualifica non inferiore a primo dirigente le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla giunta camerale.

Per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la composizione della commissione di disciplina deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Il personale di ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1979 agli effetti economici, nei livelli funzionali-retributivi previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto nello stesso stabilito e come già applicato dalla regione Trentino-Alto Adige nei confronti del proprio personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge e precisamente:

a) il personale camerale con qualifica di segretario generale e di vice-segretario generale è inquadrato nel livello ottavo;

b) il personale camerale con qualifica di commesso capo e quello con qualifica di commesso sono inquadrati, rispettivamente, nei livelli quarto e terzo;

c) ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti dal 1° gennaio 1979 o alla data di assunzione se successiva, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo calcolato ai sensi del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per il dipendente regionale di pari posizione secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato *C* della presente legge;

d) qualora nel periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1978 al dipendente camerale siano stati conferiti, secondo il vecchio ordinamento, la qualifica superiore o la classe o l'aumento biennale successivo e gli stessi comportino l'inquadramento in una posizione tabellare superiore a quella che sarebbe risultata altrimenti conferibile, l'anzianità utile ai fini della successiva progressione tabellare, secondo il nuovo ordinamento, decorrerà dalla data di attribuzione di detti benefici.

Art. 9.

Qualora il trattamento economico conferito ai sensi dell'articolo precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe stato attribuito ove, per il calcolo del maturato economico, in luogo dello stipendio goduto dal dipendente regionale di pari posizione fosse stato preso in considerazione lo stipendio, riferito a dodici mensilità, effettivamente goduto dal dipendente camerale alla data del 1° gennaio 1979, l'importo pari a tale differenza viene attribuito al personale camerale a titolo di assegno personale pensionabile.

Detto assegno personale sarà assorbito, di volta in volta, nei limiti di un terzo dei futuri incrementi retributivi dovuti ad aumenti di carattere generale o derivanti da progressioni di classe o per passaggi di livello.

Art. 10.

In prima applicazione della presente legge e antecedentemente all'effettuazione dell'inquadramento di cui al precedente articolo 8, al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza 31 dicembre 1977, per intero nei limiti di un biennio e per metà per l'eccedenza, il servizio non di ruolo comunque prestato ad orario completo con mansioni della carriera di appartenenza, presso ciascuna camera, dedotto quanto già riconosciuto per effetto di altre disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui all'art. 2, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 trovano applicazione, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, nei confronti del personale comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1967.

Art. 11.

Al personale camerale che, all'entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di segretario generale viene conferita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge medesima, la qualifica di dirigente generale.

Art. 12.

Al personale camerale che, all'entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice-segretario generale viene conferita, nei limiti dei posti di organico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima, la qualifica di dirigente superiore.

Art. 13.

Nel caso di conferimento delle qualifiche di cui agli articoli 11 e 12, l'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 9 viene totalmente assorbito.

Art. 14.

Il personale femminile comunque assunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia addetto alla pulizia degli uffici camerali ad orario ridotto è equiparato al personale camerale di ruolo.

Al personale suddetto, che è tenuto a prestare servizio con orario settimanale massimo di ore trenta, è corrisposto un trattamento economico annuo lordo pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo previsto per il primo livello funzionale-retributivo.

In caso di prestazione di servizio con orario inferiore al limite massimo sopra stabilito, il trattamento economico spettante sarà ridotto in proporzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale camerale.

Il servizio comunque prestato dal personale di cui al presente articolo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è riconosciuto per intero ai fini previdenziali.

Art. 15.

Il personale camerale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1973, n 18 può conservare i maggiori benefici dalla stessa legge contemplati con esclusione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge medesima e dall'art. 4, lettere *d*) ed *e*), dello statuto del soppresso fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle camere di commercio, dichiarando, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere irrevocabilmente a proprio carico, oltre ai contributi normalmente dovuti, anche il contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva determinata ai sensi dell'art. 8 del regolamento del soppresso fondo di pensione e di previdenza delle camere.

Art. 16.

Al personale camerale in quiescenza, o che sarà collocato in quiescenza, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con pensione a totale o parziale carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano calcolata sulla base degli emolumenti riconosciuti pensionabili, si applica, a decorrere dal 1° luglio 1978, la disciplina prevista dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177 per la perequazione automatica delle pensioni.

A decorrere dalla data predetta le pensioni in godimento, per la parte a carico delle camere di commercio, vengono riliquidate, assumendo come base di calcolo il trattamento economico del dipendente camerale in servizio di pari posizione con esclusione della indennità integrativa speciale che compete, in quanto non già attribuita, nella misura prevista per il personale in quiescenza dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Le pensioni come sopra determinate saranno assoggettate ai futuri aumenti che faranno riferimento a trattamenti pensionistici non aventi decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1978.

I benefici derivanti dalla corresponsione di aumenti in cifra saranno corrisposti dalle camere sulle pensioni a totale carico delle stesse.

I relativi oneri sono a carico delle rispettive amministrazioni camerali.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione al personale camerale contemplato dal precedente art. 15 dei benefici di cui all'art. 4, lettera *a*), dello statuto del soppresso fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento, il personale stesso è collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Dalla data del collocamento in aspettativa il personale è posto in soprannumero. Il collocamento in aspettativa può essere revocato per motivate esigenze di servizio e previo consenso dell'interessato, e comunque subordinatamente alla sussistente disponibilità di posti di organico nella posizione già precedentemente rivestita dallo stesso.

Il trattamento dovuto nel periodo di aspettativa è pari alla percentuale di pensione spettante secondo la normativa del cessato fondo calcolata sulla base degli emolumenti riconosciuti pensionabili all'atto del collocamento in aspettativa o risultanti da successivi aumenti di carattere generale.

L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni è dovuta nella misura dell'ottanta per cento.

Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera. Tale periodo è peraltro utile ai fini della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

I contributi previdenziali e assistenziali dovuti durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria del dipendente, sono a carico dell'amministrazione camerale.

In caso di decesso del dipendente, durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione camerale corrisponderà agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato e quello definitivamente dovuto dalla Cassa predetta.

Art. 18.

Il personale camerale continua ad essere iscritto, ai fini dell'assistenza di malattia, all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e ciò fino all'attuazione di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti tuttavia salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni nella stessa contenute, sono abrogate la legge regionale 1° maggio 1960, n. 9, la legge regionale 5 novembre 1960, n. 23, la legge regionale 20 aprile 1963, n. 13, la legge regionale 16 novembre 1968, n. 50, la legge regionale 28 agosto 1970, n. 17 e la legge regionale 3 novembre 1973, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 maggio 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

ALLEGATO *A*

Pianta organica, dotazione, qualifiche e livelli del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Qualifica	Livello	N. posti
Carriera direttiva		
Segretario generale - dirigente generale	—	1
Dirigente superiore	—	2
Primo dirigente	—	2
Direttore aggiunto di divisione	ottavo	3
Direttore di sezione - consigliere . . .	settimo	7
		15
Carriera di concetto		
Segretario capo - ragioniere capo . .	settimo	3
Segretario principale - ragioniere principale	sesto	10
Segretario - ragioniere	sesto	9
		22
Carriera esecutiva		
Coadiutore superiore	quinto	6
Coadiutore principale	quarto	25
Coadiutore	quarto	25
		56
Carriera ausiliaria		
Commesso capo - agente tecnico capo	quarto	3
Commesso - agente tecnico	terzo	7
		10

ALLEGATO *B*

Pianta organica: dotazione, qualifiche e livelli del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

Qualifica	Livello	N. posti
Carriera direttiva		
Segretario generale - dirigente generale	—	1
Dirigente superiore	—	2
Primo dirigente	—	2
Direttore aggiunto di divisione . . .	ottavo	3
Direttore di sezione - consigliere . . .	settimo	7
		15
Carriera di concetto		
Segretario capo - ragioniere capo . .	settimo	3
Segretario principale - ragioniere principale	sesto	10
Segretario - ragioniere	sesto	9
		22
Carriera esecutiva		
Coadiutore superiore	quinto	6
Coadiutore principale	quarto	25
Coadiutore	quarto	25
		56
Carriera ausiliaria		
Commesso capo - agente tecnico capo	quarto	3
Commesso - agente tecnico	terzo	7
		10

ALLEGATO C

Tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Qualifica di provenienza	Parametro	Qualifica regionale di equiparazione	Parametro
—	—	—	—
Carriera direttiva			
Segretario generale .	530	Dirett. agg. di div. .	530
Vice segretario generale	469	Dirett. agg. di div. .	487
Direttore di divisione		Dirett. agg. di div.	
2ª classe	426	2ª classe	426
1ª classe	387	1ª classe	387
Direttore di sezione .	307	Direttore di sezione .	307
Consigliere 2ª classe	257	Consigliere	257
1ª classe	190		
Carriera di concetto			
Segretario capo		Segretario capo	370
Ragioniere capo		Ragioniere capo	
Segretario principale		Segretario principale	
Ragioniere principale		Ragioniere principale	
2ª classe	297	2ª classe	302
1ª classe	255	1ª classe	260
Segretario		Segretario	
Ragioniere		Ragioniere	
3ª classe	218	2ª classe	227
2ª classe	178	1ª classe	188
1ª classe	160		
Carriera esecutiva			
Coadiutore superiore .	245	Coadiutore superiore .	245
Coadiutore principale		Coadiutore principale	
2ª classe	213	2ª classe	218
1ª classe	183	1ª classe	188
Coadiutore		Coadiutore	
3ª classe	163	2ª classe	168
2ª classe	133	1ª classe	143
1ª classe	120		
Carriera ausiliaria			
Commesso capo		Commesso capo	
		Agente tecnico capo	
2ª classe	165	2ª classe	188
1ª classe	143	1ª classe	168
Commesso		Commesso agente tecnico	
3ª classe	133	2ª classe	143
2ª classe	115	1ª classe	133
1ª classe	100		

(6024)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. **57.**

Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Umbria nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla regione Umbria con la legge 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio in occasione dell'emanazione dell'atto, va corriposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso

Nel caso di smarrimento o distruzione dell'atto soggetto a tassa può rilasciarsi duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono sogetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L. 2000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamen-

to del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza di cui all'art. 43 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e, successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati entro trenta giorni al presidente della giunta regionale.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Il presidente della giunta regionale, d'ufficio o su istanza del ricorrente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Decadenza e rimborso

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione con istanza in carta legale diretta al presidente della giunta regionale, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento o dalla comunicazione del rifiuto del provvedimento richiesto.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 11.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 12.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

La tariffa ha applicazione dal 1° gennaio 1980.

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nella allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 47 del 1974 e successiva modificazione, l'eventuale integrazione per l'anno 1980 può essere effettuata congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 marzo 1980 (atto n. 1527) e in data 23 aprile 1980 (atto n. 1671) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 maggio 1980.

(*Omissis*).

(7440)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **61.**

Concessione di contributi agli enti L'Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da camera di Padova, Teatro sociale di Rovigo e Teatro comunale di Treviso.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi annui a favore dei sottoelencati enti:

L'Arena di Verona	275.000.000
La Fenice di Venezia	275.000.000
Orchestra da camera di Padova . . .	50.000.000
Teatro sociale di Rovigo	50.000.000
Teatro comunale di Treviso	50.000.000

I contributi sono concessi allo scopo di favorire la diffusione della cultura musicale mediante l'attuazione di programmi di elevata qualificazione.

Art. 2.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa presentazione del programma annuale di attività da parte degli enti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 700.000.000.
Alla copertura della spesa relativa all'esercizio 1980 si provvede mediante prelievo di L. 700.000.000 al cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » che presenta la necessaria disponibilità.
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione annuali.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste	L. 700.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 700.000.000
	L. 700.000.000	L. 700.000.000
In aumento:		
Cap. 054005218. — Contributo regionale a favore degli enti L'Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da camera di Padova, Teatro sociale di Rovigo, Teatro comunale di Treviso (capitolo di nuova istituzione)	L. 700.000.000	L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 62.

Provvedimenti a favore delle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'applicazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, e successive modificazioni, è riconosciuto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, per gli anni 1979-80, il maggiore onere derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, determinata in L. 6.000.000.000 si provvede in quanto a L. 3.000.000.000 con imputazione al cap. 032003185 « Contributo onnicomprensivo alle aziende o ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980, e in quanto a L. 3.000.000.000 con la assegnazione statale sul fondo nazionale dei trasporti come previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67.

Art. 3.

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 024002084. — Assegnazione statale sul fondo nazionale trasporti - Art. 2 - decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67	L. 3.000.000.000	—

SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 032003184. — Erogazione quota statale fondo nazionale trasporti - Art. 2 - decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
In diminuzione:		
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 3.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77: « Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77, concernente « Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n 18 », sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 2 - nel primo comma, alla lettera *d*), è soppressa la parola: « preventivamente ».

Art. 5 - nel primo comma, la data: « 31 marzo » è sostituita dalla seguente: « 15 maggio »; dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Per l'anno 1980 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio. ».

Art. 6 - nel primo comma: alla lettera *a*), la parola: « sei » è sostituita dalla parola: « diciotto »; alla lettera *b*), sono soppresse le parole: « in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente, »; alla lettera *c*), sono soppresse le parole: « al dettaglio in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si formino successivamente »; il secondo comma è soppresso.

Art 9 - nel primo comma: alla lettera *a*), le parole: « degli aventi diritto alle prestazioni della cassa mutua dei commercianti, ai sensi di legge; » sono sostituite dalle parole: « nominativi degli esercenti le attività commerciali, tenuti dall'apposita commissione; »; alla lettera *c*), le parole: « l'entrata in vigore della presente legge. » sono sostituite dalle parole: « la presentazione della domanda di contributo. »; nel secondo comma, dopo la parola: « venti » sono aggiunte le parole: « in generale, a quindici ove trattino prodotti non deperibili di elevato valore unitario, »; le parole: « lettere *a*) e *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b* »; le parole: « nonché alle eventuali casse mutue » sono soppresse.

Art. 10 - nel terzo comma, dopo le parole: « dalle leggi citate » sono aggiunte le seguenti: « o dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, ove si tratti di attività commerciali in forma ambulante. ».

Art. 11 - sono soppresse le lettere *f*), *g*) ed *h*) del terzo comma e le relative disposizioni.

E' aggiunto il seguente comma: « Relativamente ai soggetti di cui all'art. 6, lettera *b*) e *c*), costituisce inoltre ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) che siano di nuova costituzione o, se esistenti, abbiano avuto nei due anni precedenti la presentazione della domanda un incremento non inferiore al 15 per cento del numero degli aderenti o, in alternativa, il raddoppio degli aderenti stessi nei sei anni precedenti;

b) che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal decreto ministeriale 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani indicati alla lettera *a*) del comma precedente;

c) che, oltre alla attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione;

d) che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale. ».

Art. 12 - nel primo comma, alla lettera *g*), le parole: « all'ultimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « al penultimo comma »; il terzo comma è sostituito dal seguente: « I richiedenti di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), e i consorzi tra cooperative di consumo devono altresì allegare copia dello statuto e una documentazione sulla sede, sulla superficie di vendita e sui generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti. »; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Per l'anno 1980 le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio. ».

Art. 13 - nel secondo comma, le parole: « presentati da aderenti alle cooperative o ai consorzi di garanzia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 o da cooperative di consumo » sono sostituite dalle seguenti: « presentati da imprenditori non associati, ai sensi dell'art. 6, purché aderenti alle cooperative o ai consorzi di garanzia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, lettere *b*) e *c*), oppure presentati da cooperative di consumo »; dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente: « Per l'anno 1980 le domande debbono essere presentate entro il 31 luglio. ».

Art. 14 - nel primo comma, la data: « 30 giugno » è sostituita dalla seguente: « 31 luglio »; il secondo comma è sostituito dal seguente: « Per l'anno 1979 la deliberazione verrà assunta entro il 31 ottobre 1980, per l'anno 1980 entro il 15 dicembre. ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 64.

Assistenza indiretta. Rimborso spese sanitarie sostenute nel mese di gennaio 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 30 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a disporre il rimborso delle spese sanitarie sostenute, nella forma di assistenza indiretta, dai cittadini residenti nel Veneto nel corso del mese di gennaio 1980, secondo le modalità e i limiti previsti dalle norme vigenti al 31 dicembre 1979 presso i rispettivi enti di appartenenza.

Gli oneri relativi faranno carico al fondo regionale sanitario.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 65.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali. Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 30 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle unità sanitarie locali

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai settori, distretti, presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali. Le unità sanitarie locali sono pertanto, tenute a inviare alla giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri settori, distretti, presidi, servizi e uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare alla giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali Pubblicazione - Ricorsi

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 3.
Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle unità sanitarie locali agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato previa deliberazione della giunta regionale, provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti

Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.
Personale avente titolo alla prima iscrizione

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati enti con sede nella regione Veneto addetto, per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico sanitari, addetto ai servizi stessi, nonchè consorzi socio sanitari, di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64;

d) provincie, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica agli istituti di prevenzione e cura e ai presidi sanitari extra-ospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria, preventiva e riabilitativa.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopraindicati.

E' parimenti iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dal quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e interpretazioni.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente dagli enti e istituzioni di cui al primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio, in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione, presso altri enti, ancorchè in settori non sanitari.

Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente della regione Veneto limitatamente a quello:

tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;

tecnico-sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali.

Art. 5.
Altro personale avente titolo alla prima iscrizione

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) medici provinciali, veterinari provinciali e personale regionale in servizio presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo;

b) personale dello stabilimento termale di Battaglia Terme, — già gestito dall'I.N.P.S. — costituito in servizio della unità sanitaria locale ai sensi dell'ort. 36, terzo, quarto e quinto comma;

c) personale degli enti mutualistici delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto dal penultimo e ultimo comma del presente articolo;

d) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

e) personale della Croce rossa italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n 833, nonchè quello previsto dal secondo comma dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

f) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e della Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

h) personale dipendente da altri enti pubblici o istituzioni pubbliche, addetto a servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n 833.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma può presentare alla giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la giunta regionale con propria deliberazione.

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, anzichè essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione può presentare domanda fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente dalla Regione è effettuato con le modalità e i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 6.
Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli enti da cui dipende il personale di cui agli articoli 4 e 5 trasmettono appositi elenchi nominativi del personale in ruolo alla data che sarà indicata dalla giunta regionale. Gli elenchi saranno trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità indicati nella suddetta deliberazione della giunta regionale.

Il personale dipendente della regione Veneto di cui al quarto comma del precedente art. 4 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla giunta regionale nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Prima della trasmissione degli elenchi alla giunta regionale gli enti, amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante adeguata informazione.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi.

Dopo l'assunzione delle funzioni sanitarie da parte delle unità sanitarie locali, con le scadenze previste dal decreto del presidente della giunta regionale, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'unità sanitaria locale presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 66.

Modifiche alle leggi regionali 18 maggio 1979, n. 37 e 18 maggio 1979, n. 38.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La ripartizione di contributi per l'anno 1980, previsti dalla legge regionale n. 37 è effettuata dalla giunta regionale.

L'acquisto delle opere di cui al punto *b*) dell'art. 1 della legge regionale n. 38 viene effettuato, per l'anno 1980 con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 67.

Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo regionale di solidarietà allo scopo di:

a) intervenire con concrete forme di solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie;

b) contribuire ad alleviare le conseguenze a persone, sedi e beni materiali per fatti conseguenti ad azioni terroristiche.

Art. 2.

L'erogazione dell'indennità viene stabilita caso per caso in considerazione della gravità del danno, delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della possibilità che lo stesso fruisca di altro indennizzo o risarcimento.

Art. 3.

Il comune, nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto, è delegato a ricevere le domande dei danneggiati o dei loro aventi causa e a trasmetterle al presidente della giunta regionale con la documentazione presentata dagli istanti, completate da ogni altro elemento accettabile dal comune stesso, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in ordine al fatto, al danno e alle altre condizioni di cui al precedente art. 2.

Art 4.

La determinazione dell'ammontare dell'indennità è effettuata con deliberazione della giunta regionale, previa acquisizione dalla magistratura e dalle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini di una sommaria informazione, limitata all'attestazione dei fatti.

Le indennità sono erogate secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese di assicurazione per la copertura degli indennizzi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Per l'esercizio 1980 è fissata una spesa di lire 300 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196119720 «fondo di riserva spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi al 1980 l'onere sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste . . .	L. 300.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 300.000.000
	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 197019812. — Fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche (capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000 000
Totale in aumento	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 56, recante norme sulla disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 5 - al primo comma vengono aggiunte le seguenti parole: «Gestore può essere lo stesso titolare dell'autorizzazione».

Art. 6 - il quarto comma è così modificato: « Il comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione ».

Art. 7 - il primo comma viene così modificato: « I campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 1.000 ospiti devono assicurare la custodia continua a mezzo di personale giurato o iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza. I campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva fino a 1.000 ospiti devono assicurare la continua custodia anche a mezzo di proprio personale ».

Art. 10 - dopo il terzo comma aggiungere il seguente nuovo comma:

« I titolari sono obbligati alla denuncia ai comuni delle tariffe anche se non è ancora intervenuta la delibera del comitato provinciale prezzi o altro ente competente ».

Al quinto comma sostituire la parola « prescritto » con la parola « apposito »

Alla tabella *A*) di cui all'allegato, voce 1033, aggiungere dopo la parola « coperti » le parole « o ombreggiati ».

Alla tabella *B*) di cui all'allegato, sono apportate le seguenti modifiche: punto 7 delle note, secondo periodo, sostituire « mq 40 » con « mq 30 ».

Voce 2052 il testo è sostituito dal seguente: nei complessi con capacità ricettiva autorizzata dai 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato con adeguati strumenti sanitari e con medico prontamente reperibile.

Voce 2053 le cifre « 16/24 » sono sostituite con « 8/24 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 69.

Integrazione del finanziamento della legge regionale 7 settembre 1979, n. 69: « Conferimento di studi per l'attuazione del progetto trasporti ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa derivante dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 69, « Conferimento di studi per l'attuazione del progetto trasporti » prevista a carico dell'esercizio finanziario 1980 per lire 200 milioni è elevata per lo stesso esercizio a lire 270 milioni.

Alla maggior spesa di lire 70 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo al cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 70.000.000	L. 70.000.000
In aumento:		
Cap. 032003206. — Spese per studi per attuazione progetto trasporti	L. 70.000.000	L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 70.

Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico per ogni ufficio, sede e stabilimento della regione dotati di centralino telefonico, secondo e con le modalità previste dalle norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 155 e alla legge 11 aprile 1967, n. 231.

Art. 2.

Gi oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 192019065 « Stipendi e assegni al personale e oneri relativi ».

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 maggio 1980

TOMELLERI

(6071)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802540)